

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI NICOLA e BUFFONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1984

Modifica all'articolo 434 del codice di procedura civile:
« Deposito del ricorso in appello »

ONOREVOLI SENATORI. — Ad oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, che — com'è noto — ha disciplinato *ex novo* il rito delle controversie di lavoro e in materia di previdenza, è possibile affermare che, in linea di massima, la normativa ha dimostrato una buona tenuta di fondo, se è vero che la Corte costituzionale, al cui sindacato essa è stata sottoposta in diverse occasioni, ha esercitato un'opera di potatura molto limitata.

Eppure da più parti sono state avanzate richieste di modifica, che servirebbero certamente a migliorarla.

In particolare oggi che il rito laburistico è stato esteso alle controversie in materia di equo canone, c'è una lacuna abbastanza grave, che abbisogna di un tempestivo intervento.

Si tratta di questo: a norma dell'articolo 124 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, a prova del passaggio in giudicato della sentenza, il cancelliere del giudice che ha emesso la decisione certifica, a richiesta di parte, in calce alla copia contenente la relazione di no-

tificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello. Per essere certo di non incorrere in errore, il cancelliere non ha che da controllare se sull'originale di detta sentenza sia stata annotata l'eventuale impugnazione, posto che, in tal caso, l'ufficiale giudiziario che ha notificato il gravame è tenuto a dargliene immediata notizia, come prescrive l'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

In materia di lavoro, invece, questo non accade perchè non esiste alcuna norma analoga. L'impugnazione, infatti, non va preventivamente notificata tramite ufficiale giudiziario, ma viene proposta direttamente al giudice di secondo grado con ricorso che deve essere depositato in cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Nei cinque giorni successivi, il presidente del tribunale, dopo aver nominato il relatore della causa, fissa l'udienza di discussione davanti al collegio.

A questo punto deve essere l'appellante che, entro dieci giorni dalla conoscenza che avrà avuto del deposito di detto provvedi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento, avrà l'onere di notificare all'appellato copia del ricorso e del decreto.

In pratica, tra la data di notificazione della sentenza di primo grado e quella di notificazione dell'appello intercorrono, di norma, almeno 45 giorni, durante i quali la **parte vittoriosa, in perfetta buona fede, potrebbe richiedere ed ottenere la certificazione di passaggio in giudicato, senza che al cancelliere sia dato di impedirlo e ciò con tutte le deprecabili conseguenze, sul piano pratico, che ciascuno può immaginare.**

Il discorso diventa ancora più grave quando **si verte in materia di locazioni, dove gli interessi in gioco sono talora vissuti dai contendenti in modo drammatico.**

Ebbene, per ovviare al lamentato inconveniente, il rimedio è molto semplice e consiste nell'aggiunta di un terzo comma all'articolo 434 del codice di procedura civile.

Per le considerazioni che precedono abbiamo predisposto, onorevoli senatori, questo disegno di legge, che proponiamo alla vostra attenzione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Dopo il secondo comma dell'articolo 434 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Il cancelliere del tribunale, nel richiedere, a norma dell'articolo 347, la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado, deve dare immediatamente avviso scritto della proposta impugnazione. Il cancelliere del giudice di primo grado deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza ».